

PROCESSO VERBALE ADUNANZA LVIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

28 settembre 2010

Presidenza: Sergio BISACCA

Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 28 del mese di settembre duemiladieci, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Vice Segretario Generale, Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 24 settembre 2010 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Ivano CORAL - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Angela MASSAGLIA - Bruno MATOLA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Costantina BILOTTO - Barbara BONINO - Giovanni CORDA - Gerardo MARCHITELLI - Nicola Felice POMPONIO - Claudia PORCHIETTO - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Commissione di scrutinio: Ivano CORAL - Silvia FREGOLENT - Gerardo MANCUSO.

(Omissis)

OGGETTO: Coordinamento Comuni per la Pace (CO.CO.PA) della Provincia di Torino – approvazione modifiche allo Statuto e al Regolamento – stipulazione della nuova Convenzione per il funzionamento dell'Ufficio Intercomunale Pace. (U.I. € 12.000,00 anno 2011 - € 12.000,00 anno 2012).

N Protocollo: 28867/2010

Il **Presidente del Consiglio** pone in discussione la deliberazione, proposta dal Presidente della Provincia, a nome della Giunta (7/9/2010), ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- il programma 66 della Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 dal titolo "Valorizzare e rinforzare la dimensione europea e internazionale della Provincia di Torino" prevede tra le attività connesse alla realizzazione del programma, tra l'altro, di "sensibilizzare la cittadinanza alle ragioni delle disuguaglianze nello sviluppo e di promuovere iniziative di educazione alla pace";
- nel 1995, in occasione della ricorrenza del 50° anniversario della fondazione dell'ONU, i rappresentati di alcuni Comuni della provincia di Torino avevano avviato un percorso di riflessione comune sul tema della pace, costituendo un organismo denominato "Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino" per la promozione di iniziative comuni mirate a perseguire obiettivi comuni sul territorio provinciale, nonché la partecipazione a progetti europei di cooperazione allo sviluppo.
 Successivamente in data 17.2.1997, tra i Comuni aderenti, era stata sottoscritta una convenzione per l'istituzione di un Ufficio intercomunale pace;
- l'art. 1 comma 2 dello Statuto recita: "La Provincia ripudia la guerra quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ed ispira la propria azione a principi e ad ideali di pace, di giustizia, di libertà, di solidarietà ed ai contenuti della carta europea dell'autonomia locale. Pone in essere ogni idoneo strumento per consentire il rispetto dei diritti naturali delle persone, sanciti da norme o dichiarazioni internazionali";
- l'art.2 comma 3 dello Statuto recita: "La Provincia, nell'azione di cooperazione con i poteri locali e regionali di ogni paese, asseconda e contribuisce alle iniziative tese all'affermazione dei diritti dell'uomo ed alla ricerca della giustizia".
- con deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 113867/2000 del 11.7.2000 si è autorizzata l'adesione di questa Provincia al Coordinamento Comuni per la Pace (CO.CO.PA.) della provincia di Torino, nonché si sono approvati lo statuto, il regolamento e la convenzione per l'istituzione di un Ufficio Intercomunale Pace tra i comuni aderenti al CO.CO.PA.;
- la convenzione per l'istituzione di un Ufficio Intercomunale Pace di cui alla deliberazione succitata ha come scadenza il 31.12.2010;
- il Comune di Rivoli con propria deliberazione n. 607 del 29.12.2003 ha assunto il ruolo di capofila del CO.CO.PA. con decorrenza 1.1.2004, subentrando al Comune di Rivalta nella gestione amministrativa e finanziaria delle risorse del CO.CO.PA., per l'attuazione delle disposizioni impartite dal Comitato direttivo;

Ricordato che:

 CO.CO.PA. promuove, sostiene e valorizza attività e progetti che perseguano l'affermazione ed il radicamento sul territorio di una cultura di pace attraverso un processo di educazione permanente che permetta a tutta la comunità locale di prendere coscienza e fare propri valori fondamentali quali la cooperazione, la solidarietà, la tolleranza, la difesa ed il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la convivenza pacifica, la ricchezza delle diversità, la multiculturalità e il rispetto della legalità, lo sviluppo umano, la nonviolenza e il rifiuto di ogni guerra come risoluzione dei conflitti;

- il piano di attività del CO.CO.PA. per il triennio 2010-2012 prevede di realizzare, tra l'altro, attività quali:
 - la realizzazione del progetto "Giovani: costruttori di pace", nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 67/95, avente quale capofila questa Provincia, che ha come obiettivo di realizzare, con metodologie interattive, momenti di confronto e dialogo tra i giovani della provincia di Torino sui temi della legalità, dei diritti, della solidarietà, della partecipazione, della politica e della cooperazione internazionale;
 - il sostegno a progetti consortili di cooperazione decentrata in Africa;
 - attività nell'ambito del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, quali l'organizzazione della Marcia per la Pace Perugia-Assisi;
 - il progetto Help Haiti, un iniziativa a favore della popolazione di Haiti duramente colpita dal terremoto del 12.1.2010, nata dalla collaborazione tra la Provincia di Torino, il Comune di Ivrea e il CO.CO.PA. Il progetto ha visto l'adesione, oltre agli enti che aderiscono al CO.CO.PA., di 15 amministrazioni comunali della provincia di Torino non aderenti al Comitato;

Tenuto conto che:

- nel 2009 il CO.CO.PA. ha costituito una commissione, avente quale capofila il Comune di Rivoli, per rivedere Statuto, Regolamento e Convenzione. Le bozze di proposta delle modifiche ai documenti di cui trattasi sono state successivamente presentate durante le riunioni del direttivo e trasmesse il 30.3.2010 ai Sindaci, agli Assessori e ai Funzionari dei membri del CO.CO.PA. al fine di ricevere un parere in merito;
- il 14.4.2010 le bozze di Statuto, Regolamento e Convenzione modificate sono state trasmesse al Dott. Benedetto Buscaino, Segretario Generale di questa Provincia, per un esame preventivo in vista della loro presentazione e approvazione nella prossima Assemblea ordinaria del CO.CO.PA.;
- nel corso dell'Assemblea ordinaria del CO.CO.PA. del 5.6.2010, il cui verbale è depositato agli atti, sono state approvate le bozze di Statuto, Regolamento e Convenzione da trasmettere alle amministrazioni aderenti per la successiva approvazione nelle sedi competenti;

Viste:

- le modifiche proposte allo Statuto, allegate sotto la lett. A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dalle quale si evince che vengono meglio dettagliate la natura e le finalità del CO.CO.PA e gli ambiti di intervento.
 Particolarmente significativa è la modifica all'art. 4 (Adesioni, partecipazioni e dimissioni) che prevede di allargare la possibilità di adesione al CO.CO.PA. a tutti gli Enti locali della Regione Piemonte;
- le modifiche proposte al Regolamento, allegate sotto la lett. B quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nelle quali, principalmente, viene maggiormente riconosciuta la funzione dei Gruppi di Lavoro, prevedendo la partecipazione dei coordinatori dei medesimi ai Comitati direttivi;

le modifiche proposte alla Convenzione per il funzionamento dell'Ufficio Intercomunale Pace del Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino, allegate sotto la lett. C quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che in particolare dettagliano con maggiore precisione la quota di partecipazione e gli oneri finanziari degli enti aderenti al CO.CO.PA.

La Provincia di Torino partecipa alla gestione finanziaria del Coordinamento versando una quota annua pari euro 12.000,00=.

La durata della convenzione decorre dal 1 gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2025;

Vista la lettera del 7.6.2010 del Dott. Roberto Montà, Presidente del CO.CO.PA., al Presidente della Provincia di Torino e all'Assessore Alessandra Sartorio, del 7.6.2010, con la quale si trasmettono le bozze modificate di Statuto, il Regolamento e Convenzione per il funzionamento dell'Ufficio Intercomunale Pace del Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino e si chiede di procedere all'approvazione delle medesime da parte del Consiglio Provinciale di Torino;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione delle succitate modifiche allo Statuto e al Regolamento e alla stipulazione della Convenzione per il funzionamento dell'Ufficio Intercomunale Pace del Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1. di approvare, per le ragioni di cui in premessa, le modifiche allo Statuto, al Regolamento e alla Convenzione per il funzionamento dell'Ufficio Intercomunale Pace del Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino, così come evidenziate nei testi allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, rispettivamente sotto le lettere A, B e C;
- 2. di approvare il testi finali dello Statuto e del Regolamento e della Convenzione per il funzionamento dell'Ufficio Intercomunale Pace del Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, rispettivamente sotto le lettere D, E e F;
- 3. di dare atto che il Presidente della Provincia, o suo delegato, procederà alla firma della Convenzione per il funzionamento dell'Ufficio Intercomunale Pace del Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale sotto la lettera F, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche di carattere meramente formale, ove si rendessero necessarie
- 4. di impegnare le quote annue per gli anni 2011 e 2012 la somma complessiva di euro 24.000.00= come segue:
- Euro 12.000,00 al Cap. 13213, intervento n. 1010105 del Bilancio 2011;
- Euro 12.000,00 al Cap. 13213, intervento n. 1010105 del Bilancio 2012.

- l'illustrazione dell'Assessore D'Acri;
- gli interventi dei Consiglieri Romeo, Matola e Ruffino;
- la replica dell'Assessore D'Acri;
- la dichiarazione di voto del Consigliere Loiaconi;

per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)

~~~~~~~

Il **Presidente del Consiglio,** non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Coordinamento Comuni per la Pace (CO.CO.PA) della Provincia di Torino – approvazione modifiche allo Statuto e al Regolamento – stipulazione della nuova Convenzione per il funzionamento dell'Ufficio Intercomunale Pace. (U.I. € 12.000,00 anno 2011 - € 12.000,00 anno 2012).

N. Protocollo: 28867/2010

Non partecipano al voto = 3 (Albano - Borgarello - Pianasso)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 33

Astenuti = 10 (Bonansea - Cerchio - Coral - Giacometto - Loiaconi -

Matola - Papotti - Rabellino - Ruffino - Surra)

Votanti = 23

Favorevoli 23

(Barbieri - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Massaglia - Perna - Petrarulo - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

-----

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 3 (Albano - Borgarello - Pianasso)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 33

Astenuti = 7 (Bonansea - Cerchio - Coral - Giacometto - Loiaconi -

Matola - Papotti)

## Favorevoli 23

(Barbieri - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Massaglia - Perna - Petrarulo - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Vice Segretario Generale F.to N. Tutino Il Presidente del Consiglio F.to S. Bisacca

## Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino STATUTO

### Art. 1 - Denominazione e Sede

E' istituito, a tempo indeterminato, il Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino (da ora in poi Coordinamento), per decisione presa dai Comuni fondatori nella loro Assemblea del 11 gennaio 1996. Il Coordinamento ha sede presso l'Ufficio di Presidenza.

#### Art. 2 - Natura e finalità

Il Coordinamento non ha scopi di lucro. Le sue finalità ed i suoi obiettivi sono:

1. promuovere, sostenere, valorizzare attività e progetti che perseguano l'affermazione ed il radicamento sul territorio di una "Cultura di Pace" attraverso un processo di educazione permanente che permetta a tutta la comunità locale di prendere coscienza e fare propri valori fondamentali, quali: la cooperazione, la solidarietà, la tolleranza, la difesa ed il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la convivenza pacifica, la ricchezza delle diversità, la multiculturalità, il rispetto della legalità, lo sviluppo umano, la condivisione, la nonviolenza, il rifiuto di ogni guerra come risoluzione dei conflitti

2.creare canali permanenti di comunicazione e di collegamento tra gli Enti aderenti al Coordinamento, per lo scambio di dati, informazioni, documenti ed esperienze

3.creare canali di comunicazione e collegamento tra gli Enti aderenti al Coordinamento e la Regione Piemonte, gli Enti locali piemontesi, il Coordinamento nazionale Enti Locali per la Pace e tutte le organizzazioni pubbliche, del privato sociale e del volontariato che lavorano sulle tematiche della pace e dei diritti umani

4.operare a favore degli Enti\_aderenti al Coordinamento per il superamento delle carenze strutturali che penalizzano

5. l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di "progetti di Pace"

6.ottimizzare le risorse e l'impegno degli Enti aderenti al Coordinamento attraverso una adeguata "strategia delle connessioni" ed una metodologia di intervento "in rete"

## NUOVO TESTO

## Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino STATUTO

### Art. 1 - Denominazione e Sede

Il Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino (da ora in poi CO.CO.PA.), è stato istituito per decisione presa dai Comuni fondatori nella loro Assemblea del 11 gennaio 1996. Il CO.CO.PA. ha sede presso l'Ufficio di Presidenza.

## Art. 2 - Natura e finalità

Il CO.CO.PA. non ha scopi di lucro. Le sue finalità ed i suoi obiettivi sono:

1. promuovere, sostenere, valorizzare attività e progetti che perseguano l'affermazione ed il radicamento sul territorio di una "Cultura di Pace" attraverso un processo di educazione permanente che permetta a tutta la comunità locale di prendere coscienza e fare propri valori fondamentali, quali: la cooperazione, la solidarietà, la tolleranza, la difesa ed il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la convivenza pacifica, la ricchezza delle diversità, l'integrazione tra le culture, il rispetto della legalità, lo sviluppo umano, la condivisione, la nonviolenza, il rifiuto di ogni guerra come risoluzione dei conflitti

2. creare canali permanenti di comunicazione e di collegamento tra gli Enti aderenti al CO.CO.PA., per lo scambio di dati, informazioni, documenti ed esperienze e la promozione di progetti concreti

3. creare canali di comunicazione, collegamento e **collaborazione** tra gli Enti aderenti al CO.CO.PA. e la Regione Piemonte, gli Enti locali piemontesi, il Coordinamento nazionale Enti Locali per la Pace e tutte le organizzazioni pubbliche, del privato sociale e del volontariato che lavorano sulle tematiche della pace e dei diritti umani

4. operare a favore degli Enti aderenti al CO.CO.PA. per l'ottimizzazione delle risorse e il superamento delle carenze strutturali che penalizzano l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di progetti di Pace

7. sostenere ed aiutare tutti gli Enti Locali che intendono operare nell'ambito delle politiche e della promozione della Pace, attraverso la definizione di criteri, strumenti, metodologie e procedimenti comuni che facilitino l'impegno amministrativo in questa direzione, così come dettagliatamente indicato nel documento costitutivo del Coordinamento

8.promuovere iniziative comuni (conferenze, seminari, tavole rotonde, convegni, mostre, etc.) di informazione, sensibilizzazione e formazione sulle tematiche della pace e dei diritti umani 9.attivare un Ufficio Pace Intercomunale che costituisca il punto di riferimento del Coordinamento

## Art. 3 - Ambiti di intervento

Gli ambiti di intervento in cui opererà il Coordinamento sono i seguenti:

- educazione alla Pace, alla mondialità, alle differenze, alla solidarietà, alla tolleranza, alla non violenza, alla cooperazione, alla 'integrazione, all'accoglienza, alla condivisione, alla legalità, alla convivenza pacifica, al lavoro attivo contro la guerra e alla "diplomazia popolare".
- promozione dell'obiezione di coscienza al servizio militare e del servizio civile
- avvio e sostegno di rapporti di cooperazione e solidarietà nazionale ed internazionale
- divulgazione della cultura inter e multietnica, con particolare attenzione ai temi dell'accoglienza
- avvio e potenziamento delle relazioni di gemellaggio

## Art. 4 - Adesioni, partecipazioni e dimissioni

Al Coordinamento possono aderire, nei modi stabiliti dal Regolamento e previa ratifica dell'Assemblea, tutti gli Enti locali della provincia di Torino che condividono le finalità di cui all'Art. 2 e che si impegnano ad aderire anche all'apposita convenzione tra Enti locali per l'istituzione dell'Ufficio Intercomunale Pace.

## **NUOVO TESTO**

- 5. sostenere ed aiutare tutti gli Enti Locali che intendono operare nell'ambito delle politiche e della promozione della Pace, attraverso la definizione di criteri, strumenti, metodologie e procedimenti comuni che facilitino l'impegno amministrativo in questa direzione, così come dettagliatamente indicato nel documento costitutivo del Coordinamento
- 6. promuovere iniziative comuni (conferenze, seminari, tavole rotonde, convegni, mostre, etc.) di informazione, sensibilizzazione e formazione sulle tematiche della pace e dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo
- 7. attivare un Ufficio Pace Intercomunale che costituisca il punto di riferimento del CO.CO.PA.

## Art. 3 - Ambiti di intervento

Gli ambiti di intervento in cui opererà il CO.CO.PA. sono i seguenti:

- educazione alla Pace e per i diritti umani, alla mondialità, alle differenze, alla solidarietà, alla tolleranza, alla nonviolenza, alla cooperazione, all' integrazione, all'accoglienza, alla condivisione, al consumo consapevole alla legalità, alla convivenza pacifica, al lavoro attivo contro la guerra e alla cosiddetta "diplomazia delle città".
- avvio e sostegno di rapporti di cooperazione e solidarietà nazionale ed internazionale
- promozione dell'obiezione di coscienza al servizio militare e del di esperienze di servizio civile sul territorio negli ambiti d'intervento;
- promozione di politiche interculturali <del>per</del> favore l'integrazione della cultura inter e multictnica, con particolare attenzione ai temi dell'accoglienza
- avvio, **sostegno** e potenziamento delle relazioni di gemellaggio **degli Enti aderenti**

## Art. 4 - Adesioni, partecipazioni e dimissioni

Al CO.CO.PA. possono aderire, nei modi stabiliti dal Regolamento e previa ratifica dell'Assemblea, tutti gli Enti locali della **Regione Piemonte** che condividono le finalità di cui all' art. 2 e che si impegnano ad aderire anche all'apposita convenzione tra Enti locali per l'istituzione dell'Ufficio Intercomunale Pace.

#### Art. 5

Al CO.CO.PA. possono partecipare, nei modi stabiliti dal Regolamento e previa ratifica dell'Assemblea, in qualità di osservatori e con diritto di parola, i rappresentanti della Regione Piemonte, degli Enti locali non aderenti, così come i rappresentanti delle associazioni che condividono le finalità sopra indicate.

#### Art. 6

La qualifica di aderente si perde: 1.per recesso dell'aderente stesso

2.per mancato pagamento della quota prevista dalla apposita convenzione tra gli Enti\_aderenti.
3.per espulsione deliberata dal Comitato Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea, per gravi motivi quando un Ente aderente abbia adottato provvedimenti contrastanti con i fini istituzionali del Coordinamento

## Art. 7 - Organi

Sono organi del Coordinamento

- 1. l'Assemblea
- 2. il Presidente
- 3. il Comitato Direttivo

#### Art. 8

L'Assemblea è l'organo decisionale del Coordinamento. Essa è composta dai Sindaci, o loro delegati ufficiali, dai componenti le Giunte e i Consigli degli Enti Locali. aderenti, dai rappresentanti della Regione Piemonte, e delle associazioni di cui all'Art. 5. I legali rappresentanti degli Enti aderenti, o loro delegati ufficiali, hanno diritto di voto e di parola: tutti gli altri hanno solo diritto di parola. Ogni Ente aderente può esprimere un unico voto.

All'Assemblea spetta:

- indicare e deliberare sugli orientamenti generali e sulle principali iniziative comuni

- eleggere il Presidente e il Comitato Direttivo Essa si riunisce almeno una vola l'anno ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta un terzo dei membri del Comitato Direttivo o un quarto degli aderenti con diritto di voto. L'Assemblea ha il potere di sfiduciare, a maggioranza degli iscritti, il Comitato Direttivo, un suo singolo membro o il Presidente, richiedendo nuove elezioni.

## **NUOVO TESTO**

## Art. 5

Al CO.CO.PA. possono partecipare, nei modi stabiliti dal Regolamento e previa ratifica dell'Assemblea, in qualità di osservatori e con diritto di parola, i rappresentanti della Regione Piemonte, degli Enti locali non aderenti, così come i rappresentanti delle associazioni che condividono le finalità sopra indicate.

#### Art. 6

La qualifica di aderente si perde:

- 1. per recesso dell'aderente stesso
- 2. per mancato pagamento della quota prevista dalla apposita convenzione tra gli Enti\_aderenti.
- 3. per espulsione deliberata dal Comitato Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea, per gravi motivi quando un Ente aderente abbia adottato provvedimenti contrastanti con i fini istituzionali del CO.CO.PA.

## Art. 7 - Organi

Sono organi del Coordinamento

- 1. l'Assemblea
- 2. il Presidente
- 3. il Comitato Direttivo

#### Art. 8

L'Assemblea è l'organo decisionale del CO.CO.PA.. Essa è composta dai Sindaci, o loro delegati ufficiali, dai componenti le Giunte e i Consigli degli Enti Locali. aderenti, dai rappresentanti della Regione Piemonte, e delle associazioni di cui all'art. 5. I legali rappresentanti degli Enti aderenti, o loro delegati ufficiali, hanno diritto di voto e di parola: tutti gli altri hanno solo diritto di parola. Ogni Ente aderente può esprimere un unico voto.

All'Assemblea spetta:

- indicare e deliberare sugli orientamenti generali e sulle principali iniziative comuni
- eleggere il Presidente e il Comitato Direttivo Essa si riunisce almeno una vola l'anno ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta un terzo dei membri del Comitato Direttivo o un quarto degli aderenti con diritto di voto. L'Assemblea ha il potere di sfiduciare, a maggioranza degli iscritti, il Comitato Direttivo, un suo singolo membro o il Presidente, richiedendo nuove elezioni.

Tale proposta potrà essere presentata esclusivamente in una assemblea che abbia all'ordine del giorno tale tema.

## Art. 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente e, in subordine, da un membro del Direttivo indicato dal Presidente.

## Art. 10

Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo che realizza e gestisce le indicazioni dell'Assemblea e programma le attività del Coordinamento. E' composto dal Presidente e da un numero di membri pari al dieci per cento del totale degli Enti\_locali aderenti, con un minimo di cinque membri. Sono membri di diritto del Comitato direttivo l'Ente locale Capoconvenzione e, qualora aderenti, la Provincia di Torino, ed il Comune di Torino. Sono eleggibili nel Comitato Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento, soltanto i legali rappresentanti degli Enti aderenti, o loro delegati ufficiali.

Il Comitato Direttivo resta normalmente in carica 3 anni. Il Comitato direttivo decade per sfiducia espressa dall'Assemblea come indicato all'Art. 8.

## Art. 11

In caso di dimissioni, decessi o dichiarazione di decadenza relativa a uno o più membri del Comitato Direttivo, si provvede alla surroga con il primo dei non eletti disponibile. Nel casi di indisponibilità di questi ultimi, l'Assemblea eleggerà i membri mancanti. Il Comitato Direttivo resta validamente in carica fino a un minimo di cinque membri, al di sotto dei quali esso risulta automaticamente decaduto.

## Art. 12

Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario ed ogni altra carica interna a maggioranza semplice. Tutte le cariche possono essere revocate e riassegnate in ogni momento a maggioranza semplice. Il Vicepresidente adempie alle funzioni del Presidente nel caso di suo impedimento o assenza.

## **NUOVO TESTO**

Tale proposta potrà essere presentata esclusivamente in una assemblea che abbia all'ordine del giorno tale tema.

#### Art. 9

L'Assemblea è presidenta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente e, in subordine, da un membro del Direttivo indicato dal Presidente.

#### Art. 10

Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo che realizza e gestisce le indicazioni dell'Assemblea e programma le attività del Coordinamento. E' composto dal Presidente e da un numero minimo del 10% e un massimo del 30% degli enti aderenti compresi i membri di diritto. Sono membri di diritto del Comitato direttivo l'Ente locale Capofila e, qualora aderenti, la Provincia di Torino, ed il Comune di Torino. Sono eleggibili nel Comitato Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento, soltanto i legali rappresentanti degli Enti aderenti, o loro delegati ufficiali.

Il Comitato Direttivo resta normalmente in carica 3 anni. Il Comitato direttivo decade per sfiducia espressa dall'Assemblea come indicato all'art. 8.

## Art. 11

In caso di dimissioni, decesso o dichiarazione di decadenza relativa a uno o più membri del Comitato Direttivo, si provvede alla surroga con il primo dei non eletti disponibile. Nel casi di indisponibilità di questi ultimi, l'Assemblea eleggerà i membri mancanti. Il Comitato Direttivo resta validamente in carica fino a un minimo di cinque membri, al di sotto dei quali esso risulta automaticamente decaduto.

## Art. 12

Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario ed ogni altra carica interna a maggioranza semplice. Tutte le cariche possono essere revocate e riassegnate in ogni momento a maggioranza semplice. Il Vicepresidente adempie alle funzioni del Presidente nel caso di suo impedimento o assenza

Il Segretario ha la responsabilità dei compiti relativi alla convocazione dell'Assemblea, alla tenuta della documentazione del Coordinamento, degli archivi e della stesura dei verbali. Il Comitato Direttivo può istituire, anche su proposta dell'Assemblea, gruppi di lavoro per aree di intervento relative a temi inerenti le finalità del Coordinamento.

## Art. 13

Il Presidente rappresenta il Coordinamento, coordina, promuove ed attua concretamente le attività programmate dal Comitato Direttivo. Convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea. Dirige la struttura organizzativa del Coordinamento utilizzando la collaborazione degli aderenti e di operatori esterni del cui operato è responsabile verso il Comitato Direttivo e verso l'Assemblea. Il Presidente resta in carica per il periodo di 3 anni fermo restando integri i suoi requisiti di eleggibilità. In caso di sue dimissioni o di decadenza per cessazione dei requisiti richiesti, egli resta in carica fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire entro 60 giorni. Il Presidente può essere sfiduciato dalla metà più uno degli aderenti al Coordinamento.

#### Art. 14

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto, si rimanda al Regolamento, la cui formulazione e successive modificazioni sono di competenza del Comitato Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea.

#### Art. 15

Le modifiche al presente Statuto potranno essere decise dai due terzi degli aderenti aventi diritto. Tali modifiche potranno essere presentate esclusivamente in un'assemblea che abbia all'ordine del giorno tale tema.

## **NUOVO TESTO**

Il Segretario ha la responsabilità dei compiti relativi alla convocazione dell'Assemblea, alla tenuta della documentazione del CO.CO.PA., degli archivi e della stesura dei verbali. Il Comitato Direttivo può istituire, anche su proposta dell'Assemblea, gruppi di lavoro per aree di intervento relative a temi inerenti le finalità del CO.CO.PA.

#### Art. 13

Il Presidente rappresenta il CO.CO.PA., coordina, promuove ed attua concretamente le attività programmate dal Comitato Direttivo. Convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea. Dirige la struttura organizzativa (U.I.P.) del CO.CO.PA. utilizzando la collaborazione degli aderenti e di operatori esterni del cui operato è responsabile verso il Comitato Direttivo e verso l'Assemblea. Il Presidente resta in carica per il periodo di 3 anni fermo restando integri i suoi requisiti di eleggibilità. In caso di sue dimissioni o di decadenza per cessazione dei requisiti richiesti, egli resta in carica fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire entro 60 giorni. Il Presidente può essere sfiduciato dalla metà più uno degli aderenti al Coordinamento.

#### Art. 14

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto, si rimanda al Regolamento, la cui formulazione e successive modificazioni sono di competenza del Comitato Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea.

#### Art. 15

Le modifiche al presente Statuto potranno essere decise dai due terzi degli aderenti aventi diritto. Tali modifiche potranno essere presentate esclusivamente in un'assemblea che abbia all'ordine del giorno tale tema.

# Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino

## **REGOLAMENTO**

## Articolo 1 - Adesione al coordinamento

L'intenzione di aderire al Coordinamento deve essere comunicata al Comitato Direttivo tramite lettera del legale rappresentante dell'Ente locale interessato. Entro 30 giorni, il Comitato Direttivo deve inviare risposta scritta e tutta la documentazione necessaria all'istruttoria utile per l'adesione. Successivamente l'Ente locale richiedente deve:

- 4. approvare con deliberazione l'adesione al Coordinamento, dichiarando di condividere le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto ed impegnandosi ad aderire alla convenzione per la costituzione dell'Ufficio Intercomunale Pace;
- 5. depositare presso la Segreteria del Coordinamento copia autenticata della deliberazione esecutiva;
- 6. inviare alla segreteria il modulo di adesione compilato in ogni sua parte;
- 7. inviare alla segreteria una delega sottoscritta del legale rappresentante dell'Ente\_, nel caso che il rappresentante dell'Ente al Coordinamento non sia il legale rappresentante\_dell'Ente aderente.

Dopo avere ottenuto formale ratifica della richiesta di adesione da parte dell'Assemblea nella sua prima seduta valida successiva alla presentazione della delibera di cui al punto 1, il nuovo Ente locale diventa membro effettivo del Coordinamento e ne acquista tutti i diritti e doveri di cui allo Statuto e al presente Regolamento.

## Articolo 2 - Partecipazione della Regione Piemonte

Il Presidente del Consiglio e della Giunta della Regione Piemonte, o loro delegati ufficiali, possono partecipare alle sedute dell'Assemblea in qualità di osservatori con diritto di parola.

## **NUOVO TESTO**

## Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino REGOLAMENTO

## Articolo 1 - Adesione al coordinamento

L'intenzione di aderire al Coordinamento deve essere comunicata al Comitato Direttivo tramite lettera del legale rappresentante dell'Ente locale interessato. Entro 30 giorni, il Comitato Direttivo si esprime con risposta scritta e tutta la documentazione necessaria all'istruttoria utile per l'adesione. Successivamente l'Ente locale richiedente deve:

- 1. approvare con deliberazione l'adesione al Coordinamento, dichiarando di condividere le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto ed impegnandosi ad aderire alla convenzione per la costituzione dell'Ufficio Intercomunale Pace;
- 2. depositare presso la Segreteria del Coordinamento copia autenticata della deliberazione esecutiva;
- 3. inviare alla segreteria una comunicazione indicante la persona di riferimento politico dell'Ente.

Dopo avere ottenuto formale ratifica della richiesta di adesione da parte dell'Assemblea nella sua prima seduta valida successiva alla presentazione della delibera di cui al punto 1, il nuovo Ente locale diventa membro effettivo del Coordinamento e ne acquista tutti i diritti e doveri di cui allo Statuto e al presente Regolamento.

## Articolo 2 - Partecipazione della Regione Piemonte

Il Presidente del Consiglio e della Giunta della Regione Piemonte, o loro delegati ufficiali, possono partecipare alle sedute dell'Assemblea in qualità di osservatori con diritto di parola.

## **NUOVO TESTO**

VERBALE LVIII

## Articolo 3 - Partecipazione delle associazioni

I membri delle Associazioni, di cui all'art. 5 dello Statuto, possono partecipare all'Assemblea con diritto di parola.

La richiesta di partecipazione deve essere inoltrata tramite lettera all'Ufficio di Presidenza che potrà confermare l'eventuale ammissione.

#### Articolo 4 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita validamente con convocazione epistolare, via fax o in via telematica, recante l'O.d.G., inviata almeno 10 giorni consecutivi prima e con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, in prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti in seconda convocazione. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto della metà e la convocazione può essere fatta a mezzo telefono.

## Articolo 5 - Funzionamento dell'Assemblea

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La discussione è regolata dal Presidente, il quale:

- concede la parola ai partecipanti che ne hanno diritto e ne fanno richiesta;
- stabilisce, se lo ritiene opportuno per l'ordinato svolgimento della discussione, i tempi di ogni intervento;
- dichiara chiusa la discussione e l'Assemblea;
- mette in votazione i singoli punti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente può, sentito il parere dell'Assemblea, concedere la parola ad esperti od ospiti esterni per l'illustrazione di singoli temi o iniziative.

#### Articolo 6 - Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto per alzata di mano o, su richiesta di almeno un terzo degli aderenti presenti, a scrutinio segreto.

Gli Enti impossibilitati a partecipare ai lavori dell'Assemblea possono delegare un rappresentante di un altro Ente avente diritto di voto, mediante comunicazione scritta, a firma del legale rappresentante dell'Ente delegante.

Ciascun rappresentante degli Enti aventi diritto di voto può essere delegato da non più di un Ente aderente oltre a quello rappresentato.

## Articolo 3 - Partecipazione delle associazioni

I membri delle Associazioni, di cui all'art. 5 dello Statuto, possono partecipare all'Assemblea con diritto di parola.

La richiesta di partecipazione deve essere inoltrata tramite lettera all'Ufficio di Presidenza che potrà confermare l'eventuale ammissione.

#### Articolo 4 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita validamente con convocazione epistolare, via fax o in via telematica, recante l'O.d.G., inviata almeno 10 giorni consecutivi prima e con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, in prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti in seconda convocazione. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto della metà e la convocazione può essere fatta a mezzo telefono.

## Articolo 5 - Funzionamento dell'Assemblea

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La discussione è regolata dal Presidente, il quale:

- concede la parola ai partecipanti che ne hanno diritto e ne fanno richiesta;
- stabilisce, se lo ritiene opportuno per l'ordinato svolgimento della discussione, i tempi di ogni intervento;
- dichiara chiusa la discussione e l'Assemblea;
- mette in votazione i singoli punti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente può, sentito il parere dell'Assemblea, concedere la parola ad esperti od ospiti esterni per l'illustrazione di singoli temi o iniziative.

## Articolo 6 - Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto per alzata di mano o, su richiesta di almeno un terzo degli aderenti presenti, a scrutinio segreto.

Gli Enti impossibilitati a partecipare ai lavori dell'Assemblea possono delegare un rappresentante di un altro Ente avente diritto di voto, mediante comunicazione scritta, a firma del legale rappresentante dell'Ente delegante.

Ciascun rappresentante degli Enti aventi diritto di voto può essere delegato da non più di un Ente aderente oltre a quello rappresentato

## VERBALE LVIII NUOVO TESTO

## Articolo 7 - Elezione del Presidente e del Comitato Direttivo

## 1) Assemblea Elettorale

L'elezione del Presidente e del Comitato Direttivo avviene a scrutinio segreto nel corso dell'Assemblea elettorale da tenersi non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza naturale o alla decadenza del Presidente o del Comitato Direttivo per sfiducia, dimissioni o decesso.

## 2) Commissione Elettorale

L'Assemblea Elettorale viene convocata dal Presidente, mentre le operazioni elettorali vengono gestite da una apposita commissione formata da un numero minimo di 4 membri ad un numero massimo di 10 membri a discrezione del Presidente. I membri della Commissione Elettorale verranno scelti per sorteggio tra i rappresentanti degli Enti locali aderenti.

## 3) Candidature

Le candidature possono configurarsi come auto candidatura o come proposta di candidatura presentata dagli aderenti e dai partecipanti con diritto di parola, esprimendo un massimo di 3 candidati ciascuno. L'Assemblea Elettorale deve prevedere uno spazio a disposizione per la auto presentazione o per la presentazione da parte dei proponenti dei candidati. Possono essere candidati soltanto i legali rappresentanti degli aderenti o loro delegati Ogni Ente aderente non può esprimere più di un candidato. Le candidature devono essere presentate, entro l'ora dell'Assemblea Elettorale, al Presidente. E' possibile essere candidati sia alla carica di Presidente che alla carica di membro del Direttivo.

## 4) Operazione di voto

Saranno consegnate agli aventi diritto 2 schede: sulla prima saranno riportati i candidati alla presidenza, sulla seconda i candidato al membro del Consiglio Direttivo. Ogni elettore potrà votare 1 nominativo per il Presidente ed un massimo di 3 nominativi per il Comitato Direttivo

## Articolo 7 - Elezione del Presidente e del Comitato Direttivo

## 1) Assemblea Elettorale

L'elezione del Presidente e del Comitato Direttivo avviene a scrutinio segreto nel corso dell'Assemblea elettorale da tenersi non oltre i 180 giorni successivi alla scadenza naturale o alla decadenza del Presidente o del Comitato Direttivo per sfiducia, dimissioni o decesso.

## 2) Commissione Elettorale di scrutinio

L'Assemblea Elettorale viene convocata dal Presidente, mentre le operazioni elettorali vengono gestite da una apposita commissione formata da 3 membri.

## 3) Candidature

Le candidature devono essere presentate, entro l'ora di apertura dell'Assemblea Elettorale, al Presidente. Le candidature possono configurarsi come auto candidatura o come proposta di candidatura presentata dagli aderenti e dai partecipanti con diritto di parola, esprimendo massimo di 3 candidati ciascuno. L'Assemblea Elettorale deve prevedere uno spazio per la presentazione delle candidature. Possono essere candidati soltanto i legali rappresentanti degli Enti aderenti o loro delegati ufficiali. Ogni Ente aderente non può esprimere più di un candidato.

E' possibile essere candidati sia alla carica di Presidente che alla carica di membro del Direttivo.

## 4) Operazione di voto

Saranno consegnate agli aventi diritto 2 schede: sulla prima saranno riportati i candidati alla presidenza, sulla seconda i candidati alla membro del al Consiglio Direttivo. Ogni elettore potrà votare 1 nominativo per il Presidente ed un massimo di 3 nominativi per il Comitato Direttivo.

#### ADUNANZA DEL 28 SETTEMBRE 2010

## **VECCHIO TESTO**

## 5) Esito delle votazioni

Al termine dello spoglio delle schede, il Presidente dell'Assemblea legge il risultato delle votazioni. Vengono dichiarati eletti:

- per la carica di Presidente il candidato che ha ottenuto più voti. A parità di voto si procede al ballottaggio. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
- Il candidato eletto dichiara di accettare l'incarico ed assume seduta stante la carica.
- per la carica a membri del Comitato Direttivo, i candidati che hanno ottenuto più voti fino a completare il numero di membri previsti dall'art. 10 dello Statuto. A parità di voto viene eletto il più anziano di età.

Nel caso di doppia elezione di 1 candidato alla carica di Presidente e di membro del Comitato Direttivo e/o nel caso di rinuncia immediata di alcuni eletti, i posti vacanti saranno surrogati seduta stante dai primi candidati esclusi.

## Articolo 8 - Integrazione e surroga dei membri del Comitato Direttivo

Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato Direttivo verificherà se il numero dei suoi membri corrisponde al numero previsto dall'art. 10 dello Statuto. In caso di un numero di membri inferiore a quello previsto, entro 60 giorni il Presidente provvederà ad indire un'Assemblea per l'elezione dei membri mancanti, secondo le modalità indicate dall'art. 7 del presente regolamento.

Durante l'anno, nel caso sia necessario surrogare membri del Comitato Direttivo (di cui all'art. 11 dello Statuto), si procederà nel modo: Presidente, seguente il comunicazione delle dimissioni, del decesso o della dichiarazione di decadenza di uno o più membri del Comitato direttivo, provvede a convocare per la prima seduta del Comitato stesso il primo dei non eletti disponibile, tra coloro che si erano candidati nella precedente elezione. In tale caso il Presidente dà comunicazione all'Assemblea dell'avvenuta surroga nella prima seduta della stessa. La graduatoria dei non eletti resta valida fino all'elezione successiva. Qualora non sia possibile procedere alla surroga, il Presidente convoca, entro 60 giorni, l'Assemblea per procedere alla elezione dei membri mancanti.

## NUOVO TESTO

## 5) Esito delle votazioni

Al termine dello spoglio delle schede, il Presidente dell'Assemblea legge il risultato delle votazioni. Vengono dichiarati eletti:

- per la carica di Presidente il candidato che ha ottenuto più voti. A parità di voto si procede al ballottaggio. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
- Il candidato eletto dichiara di accettare l'incarico ed assume seduta stante la carica.
- per la carica a membri del Comitato Direttivo, i candidati che hanno ottenuto più voti fino a completare il numero di membri previsti dall'art. 10 dello Statuto. A parità di voto viene eletto il più anziano di età.

Nel caso di doppia elezione di 1 candidato alla carica di Presidente e di membro del Comitato Direttivo e/o nel caso di rinuncia immediata di alcuni eletti, i posti vacanti saranno surrogati seduta stante dai primi candidati esclusi.

## Articolo 8 - Integrazione e surroga dei membri del Comitato Direttivo

Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato Direttivo verificherà se il numero dei suoi membri corrisponde al numero previsto dall'art. 10 dello Statuto. In caso di un numero di membri inferiore a quello previsto, entro 180 giorni il Presidente provvederà ad indire un'Assemblea per l'elezione dei membri mancanti, secondo le modalità indicate dall'art. 7 del presente regolamento.

Durante l'anno, nel caso sia necessario surrogare membri del Comitato Direttivo (di cui all'art. 11 dello Statuto), si procederà nel modo: Presidente, seguente il comunicazione delle dimissioni, del decesso o della dichiarazione di decadenza di uno o più membri del Comitato direttivo, provvede a convocare per la prima seduta del Comitato stesso il primo dei non eletti disponibile, tra coloro che si erano candidati nella precedente elezione. Verificata la disponibilità del candidato il Presidente dà comunicazione all'Assemblea dell'avvenuta surroga nella prima seduta della stessa.. La graduatoria dei non eletti resta valida fino all'elezione successiva. Qualora non sia possibile procedere alla surroga, il Presidente convoca, entro 60 giorni, l'Assemblea per procedere alla elezione dei membri mancanti.

## VERBALE LVIII NUOVO TESTO

## Articolo 9 - Attività del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri ne facciano richiesta. Esso è convocato, in via epistolare, o per via telematica dal Presidente almeno 10 giorni consecutivi prima del giorno prescelto per la riunione. In casi di urgenza, tale termine può essere ridotto a 5 giorni consecutivi e la convocazione può essere fatta via fax, per via telematica o, eccezionalmente, a mezzo telefono. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide solo con la presenza della metà più uno degli aventi diritto.

Il Comitato Direttivo può invitare alle sue riunioni come relatori, aderenti e partecipanti dell'Assemblea o esperti esterni. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

I membri del Comitato Direttivo non hanno diritto a compensi e sono rieleggibili solo se in possesso dei requisiti richiesti.

## Articolo 10 - Gruppi di Lavoro (G.d.L.)

In base all'art. 12 dello Statuto, il Comitato Direttivo, anche su proposta dell'Assemblea, può istituire dei Gruppi di Lavoro per aree di intervento relative a temi inerenti le finalità del Coordinamento. La funzione dei G.d.L. è propulsiva propositiva e nei dell'attività del Coordinamento. Ι possono essere composti da membri di tutti gli enti pubblici e privati che hanno diritto ad aderire o partecipare al Coordinamento. Ogni G.d.L. avrà un responsabile, designato dal gruppo stesso, che terrà i contatti con gli organi del Coordinamento. I G.d.L. potranno avvalersi della collaborazione di esperti anche esterni al Coordinamento.

## Articolo 9 - Attività del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri ne facciano richiesta. Esso è convocato, in forma scritta, o per via telematica dal Presidente almeno 7 giorni consecutivi prima del giorno prescelto per la riunione. In casi di urgenza, tale termine può essere ridotto a 5 giorni consecutivi e la convocazione può essere fatta via fax, per via telematica o, eccezionalmente, a mezzo telefono. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide solo con la presenza della metà più uno degli aventi diritto.

Il Comitato Direttivo può invitare alle sue riunioni come relatori, aderenti e partecipanti dell'Assemblea o esperti esterni. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

I membri del Comitato Direttivo non hanno diritto a compensi e sono rieleggibili solo se in possesso dei requisiti richiesti.

## Articolo 10 - Gruppi di Lavoro (G.d.L.)

In base all'art. 12 dello Statuto, il Comitato Direttivo, anche su proposta dell'Assemblea, può istituire dei Gruppi di Lavoro per aree di intervento relative a temi inerenti le finalità del Coordinamento. La funzione dei G.d.L. è propositiva propulsiva nei e dell'attività del Coordinamento. I G.d.L. possono essere composti da membri di tutti gli enti pubblici e privati che hanno diritto ad aderire o partecipare al Coordinamento. Ogni G.d.L. avrà un responsabile, designato dal gruppo stesso, che terrà i contatti con gli organi del Coordinamento. I G.d.L. potranno avvalersi della collaborazione di esperti anche esterni al Coordinamento.

Il coordinatore del G.d.L. partecipa al direttivo senza diritto di voto;

# Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino

CONVENZIONE
PER L'ISTITUZIONE DI UN "UFFICIO
INTERCOMUNALE PACE"
TRA I COMUNI ADERENTI AL
COORDINAMENTO COMUNI PER LA
PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO

(testo modificato il 26.4.1999 ed in vigore dal 24.1.2000)

Fra gli Enti locali aderenti al Coordinamento Comuni per la pace della provincia di Torino si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 - COSTITUZIONE E FINALITA'**

Gli Enti locali aderenti al Coordinamento "Comuni per la Pace" della provincia di Torino, ai sensi dell'art. 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, convengono di istituire tra gli Enti aderenti al Coordinamento un Ufficio Intercomunale Pace, in prosieguo U.I.P.

L'U.I.P. avrà le seguenti finalità:

- 1- supporto informativo ed organizzativo per gli Enti aderenti al Coordinamento;
- 2- allestimento e gestione di una banca dati centro di documentazione sulla pace;
- 3- tenuta dei contatti con i mass-media attraverso la creazione di un piccolo ufficio stampa;
- 4- ricerca di risorse, in particolare finanziarie, pubbliche e private per la realizzazione dei progetti comunali ed intercomunali;
- 5- organizzazione di attività relative agli ambiti di intervento del Coordinamento, da far "circolare" negli Enti aderenti;
- 6- cura e diffusione di un "cartellone annuale " che raccolga tutte le iniziative di pace promosse dagli Enti aderenti al Coordinamento;
- 7- ogni altra funzione che il Coordinamento riterrà utile assegnare all'Ufficio stesso.

Nello svolgimento delle sue attività l'U.I.P., nel rispetto degli indirizzi degli Enti aderenti, delle Direttive e dei Piani regionali, deve perseguire gli obiettivi ed esercitare le funzioni previste dal documento costitutivo e dello Statuto del Coordinamento.

## NUOVO TESTO

# Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino

CONVENZIONE
PER IL **FUNZIONAMENTO**DELL'UFFICIO INTERCOMUNALE PACE **TRA I COMUNI ADERENTI AL**DEL COORDINAMENTO COMUNI PER
LA PACE DELLA PROVINCIA DI
TORINO

Fra gli Enti locali aderenti al Coordinamento Comuni per la pace della provincia di Torino si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 - COSTITUZIONE E FINALITA'**

Gli Enti locali aderenti al Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 267 del 2000, convengono di istituire tra gli Enti aderenti al Coordinamento un Ufficio Intercomunale Pace, in prosieguo U.I.P.

L'U.I.P. avrà le seguenti finalità:

- 1- supporto informativo ed organizzativo per gli Enti aderenti al Coordinamento, raccolta delle buone prassi degli enti locali nel campo della pace e della cooperazione decentrata;
- 2- tenuta dei contatti con i mass-media;
- 3- ricerca di risorse, in particolare finanziarie, pubbliche e private per la realizzazione dei progetti del Coordinamento;
- 4- organizzazione di attività relative agli ambiti di intervento del **Coordinamento**;
- 5- cura e diffusione, delle iniziative di pace promosse dagli Enti aderenti al Coordinamento, **anche in rete tra loro**;
- 6- ogni altra funzione che il Coordinamento riterrà utile assegnare all'Ufficio stesso.
- 7- coordinamento delle raccolte fondi e degli interventi promossi dalle singole amministrazioni in occasioni di eventi calamitosi;
- 8- cura dei rapporti con le istituzioni e gli organismi regionali, nazionali, internazionali.

Nello svolgimento delle sue attività l'U.I.P., nel rispetto degli indirizzi degli Enti aderenti, delle Direttive e dei Piani regionali, deve perseguire gli obiettivi ed esercitare le funzioni previste dal documento costitutivo e dallo Statuto del Coordinamento.

## ADUNANZA DEL 28 SETTEMBRE 2010 VECCHIO TESTO

## NUOVO TESTO

VERBALE LVIII

## **ART. 2 - SEDE E CAPO CONVENZIONE**

L'U.I.P. ha sede presso uno degli Enti aderenti, in un locale idoneo alle funzioni da esso svolte. L'Assemblea del Coordinamento elegge l'Ente capoconvenzione a maggioranza della metà più uno degli Enti aderenti.

L'Ente capoconvenzione può recedere dalla propria funzione, dandone comunicazione, per lettera firmata dal legale rappresentante dell'Ente, all'Ufficio di Presidenza, con un preavviso di almeno sei mesi. Nel più breve tempo possibile e fatte salve le esigenze di continuità amministrativa e di gestione finanziaria, l'Assemblea provvede ad eleggere un nuovo Ente capoconvenzione, con le modalità di cui ai commi precedenti tra gli Enti che hanno dato la loro disponibilità.

L'Assemblea del Coordinamento, su proposta motivata di almeno tre Enti aderenti, può revocare l'incarico al Capoconvenzione, con delibera presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

## **ART. 3** - DURATA

Le parti concordano che l'U.I.P. è costituito a tempo determinato e precisamente, a far data dalla stipulazione della presente convenzione e sino al 31 dicembre 2010.

#### ART. 4 - RECESSO

La data di decorrenza del recesso viene indicata nel provvedimento che lo determina, da adottare nelle forme di legge.

L'Ente recedente deve darne preavviso 90 giorni prima della data di decorrenza all'Ufficio di Presidenza.

L'Ente recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per gli impegni già assunti aventi effetti permanenti.

## ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI ENTI

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata, è consentita l'adesione di altri Enti alla presente convenzione, previa adesione al "Coordinamento" secondo le modalità stabilite dal Regolamento dello stesso.

## **ART. 2 - SEDE E CAPO CONVENZIONE**

L'U.I.P. ha sede presso uno degli Enti aderenti, in un locale idoneo alle funzioni da esso svolte. L'Assemblea del Coordinamento elegge l'Ente capofila a maggioranza della metà più uno degli Enti aderenti.

L'Ente capofila può recedere dalla propria funzione, dandone comunicazione, per lettera firmata dal legale rappresentante dell'Ente, all'Ufficio di Presidenza, con un preavviso di almeno sei mesi. Nel più breve tempo possibile e fatte salve le esigenze di continuità amministrativa e di gestione finanziaria, l'Assemblea provvede ad eleggere un nuovo Ente capofila, con le modalità di cui ai commi precedenti tra gli Enti che hanno dato la loro disponibilità.

L'Assemblea del Coordinamento, su proposta motivata di almeno tre Enti aderenti, può revocare l'incarico al Capofila, con delibera presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

#### **ART. 3** - DURATA

Le parti concordano che la durata della presente Convenzione decorre dal 1 gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2025.

## ART. 4 - RECESSO

L'Ente recedente deve esprimere la volontà di recesso con preavviso, comunicato, almeno 120 giorni prima della data di decorrenza all'Ufficio di Presidenza del Co.Co.Pa., specificando gli estremi dell'atto deliberativo emanato dal medesimo organo che ha approvato l'adesione. Fa fede la data di ricevimento della stessa comunicazione.

L'Ente recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per gli **impegni già assunti.** 

#### ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI ENTI

E' consentita l'adesione di altri Enti alla presente **convenzione**, **secondo le modalità** stabilite dal Regolamento del Coordinamento.

## VERBALE LVIII NUOVO TESTO

## **ART. 6 -** QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ONERI FINANZIARI *(ad oggi variate)*

Ciascun Comune, fatta eccezione per quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti partecipa alla gestione finanziaria Coordinamento accolla si un e onere finanziario, ripartito sulla base della popolazione residente, con approssimazione al migliaio più vicino, trasferendo all'Ente "Capo convenzione" una quota annuale pari a lire 70 pro-abitante. Il numero di abitanti viene dell'ultimo desunto dai dati Censimento nazionale.

La Provincia di Torino partecipa alla gestione finanziaria del Coordinamento versando annualmente all'Ente Capoconvenzione la quota forfettaria di lire venti milioni.

Le Comunità Montane partecipano alla gestione finanziaria del Coordinamento versando annualmente all' Ente Capoconvenzione la quota forfettaria di lire cinque milioni.

Il Comune di Torino partecipa alla gestione finanziaria del Coordinamento versando annualmente all'Ente Capoconvenzione la quota forfettaria di lire trenta milioni e garantendo la destinazione di un locale adeguato e opportunamente attrezzato da adibire a sede dell'Ufficio Intercomunale Pace, le utenze idrica, elettrica e per riscaldamento, nonché la presenza di un operatore o di un obiettore di coscienza.

L'onere finanziario verrà aggiornato qualora la pianificazione triennale lo preveda.

Gli Enti fornitori delle sedi, del personale e delle utenze, possono essere variati da apposita deliberazione dell'Assemblea, a maggioranza della metà più uno degli Enti aderenti.

Il trasferimento degli oneri finanziari di pertinenza degli Enti aderenti, in base alla quota di partecipazione, deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla esecutività del\_bilancio degli Enti stessi

## **ART. 6 -** QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ONERI FINANZIARI

Ciascun Comune, fatta eccezione per quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti, gestione partecipa alla finanziaria Coordinamento si accolla un e onere finanziario, ripartito sulla base della popolazione residente, con approssimazione al migliaio più vicino, trasferendo Capofila una quota annuale pari a € 0,06 proabitante. Il numero di abitanti viene desunto dalla popolazione al 31.12 del secondo anno precedente rispetto all'anno di riferimento.

La Provincia di Torino partecipa, alla gestione finanziaria del Coordinamento, versando annualmente all'Ente Capofila la quota forfettaria di € 12.000

Il Comune di Torino partecipa alla gestione finanziaria del Coordinamento versando annualmente all'Ente Capofila la quota forfettaria di € 51.915,78, suddivisa in € 19.187,02 cash e in € 32.728,76 La parte di quota forfettaria potrà essere valorizzata attraverso l'erogazione dei seguenti servizi: un dipendente categoria C 5 part time (18 ore), ufficio per 3 persone, arredi, 2 computer e assistenza tecnica, luce, acqua, riscaldamento, ascensore, custodia portineria, pulizia, manutenzione stabile, sala riunioni, telefono e fax internazionale, ospitalità, attività redazionale e gestione sito internet, un posto macchina, 2 permessi ZTL, servizi di riproduzione documenti e cancelleria, uso dei mezzi municipali con o 10 l'anno senza autista X gg trasferimenti trasferte. Per garantire la funzionalità dell'ufficio, gli oneri finanziari potranno essere aggiornati annualmente dall'Assemblea entro il 30 novembre, con valenza dall'anno successivo.

Su proposta dell'Ente interessato, l'impegno a fornire la sede, le utenze e il personale può essere variato da apposita deliberazione dell'Assemblea, a maggioranza della metà più uno degli Enti aderenti.

Il trasferimento degli oneri finanziari di pertinenza degli Enti aderenti, in base alla quota di partecipazione, deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla esecutività del\_bilancio degli Enti stessi

## ADUNANZA DEL 28 SETTEMBRE 2010

## **VECCHIO TESTO**

## ART. 7 - ASPETTI CONTABILI

Annualmente l'Assemblea del "Coordinamento" definirà entro il mese di settembre un "Piano programma" per il triennio successivo.

Il "Piano programma" dovrà comprendere tra le entrate le quote di partecipazione attribuite ai singoli Comuni aderenti e le "entrate diverse" costituite da contributi di enti, donazioni, ecc..

Il Comune "Capo convenzione" recepirà nei propri atti di programmazione e di gestione le risultanze del "Piano programma".

Entro il mese di marzo di ogni anno l'Assemblea del Coordinamento approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Nel caso che nel rendiconto di gestione riferito all'attività dell'U.I.P. risulti un avanzo, esso potrà essere applicato nell'esercizio finanziario successivo ed utilizzato solo per investimenti e spese una-tantum.

Nel caso che nello stesso rendiconto risulti un disavanzo di gestione, esso dovrà essere obbligatoriamente nell'esercizio ripianato finanziario successivo a carico delle quote dei singoli Enti aderenti.

## ART. 8 - UFFICIO INTERCOMUNALE PACE - U.I.P.

L'U.I.P. costituirà il supporto operativo all'attività del "Coordinamento", e sarà sotto la dipendenza funzionale del Presidente e del Comitato Direttivo del "Coordinamento" stesso.

Dovrà essere dotato di una sala adeguatamente attrezzata e sufficientemente ampia al fine di svolgere le funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione.

L'operatore [o gli operatori] dell'U.I.P., potrà essere personale comandato oppure reperito attraverso incarichi esterni o convenzione con agenzia del settore.

Le risorse finanziarie destinate all'U.I.P. dovranno essere sufficienti a coprire le spese di personale, di affitto locali, di pagamento delle utenze, di acquisto di risorse strumentali, di realizzazione di iniziative e progetti propri dell'attività dell'U.I.P. stesso.

## VERBALE LVIII NUOVO TESTO

## ART. 7 - ASPETTI CONTABILI

Annualmente, entro il mese di dicembre, l'Assemblea del Coordinamento approva il bilancio preventivo per l'anno successivo e definisce un Piano programma per il triennio successivo.

Il Piano programma dovrà comprendere tra le entrate le quote di partecipazione attribuite ai singoli Comuni aderenti e le entrate diverse costituite da contributi di enti, donazioni, ecc..

Il Comune Capofila recepirà nei propri atti di programmazione e di gestione le risultanze del Piano programma.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il Direttivo del Coordinamento approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, comunicarlo alla prima riunione successiva dell'Assemblea.

Nel caso che nel rendiconto di gestione riferito all'attività dell'U.I.P. risulti un avanzo, esso potrà essere applicato nell'esercizio finanziario successivo.

Nel caso che, nello stesso rendiconto, risulti un disavanzo di gestione, esso dovrà essere obbligatoriamente ripianato nell'esercizio finanziario successivo, a carico delle quote dei singoli Enti aderenti.

## ART. 8 - UFFICIO INTERCOMUNALE PACE - U.I.P.

L'U.I.P. costituisce il supporto operativo all'attività del Coordinamento ed è alla dipendenza funzionale del Presidente e del Comitato Direttivo del Coordinamento stesso.

L'ufficio dovrà disporre di un locale adeguatamente attrezzato e sufficientemente ampio per svolgere le funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione.

L'operatore, o gli operatori, dell'U.I.P., potrà essere costituito da personale comandato oppure reperito attraverso incarichi esterni o convenzioni con agenzia del settore.

risorse finanziarie destinate dovranno essere sufficienti a coprire le spese di personale, di affitto locali, di pagamento delle utenze, di acquisto di risorse strumentali, di realizzazione di iniziative e progetti propri dell'attività dell'U.I.P. stesso.

## ADUNANZA DEL 28 SETTEMBRE 2010 VECCHIO TESTO

## **ART. 9** - TRASMISSIONE ATTI AI COMUNI ADERENTI

Semestralmente il Comitato Direttivo relaziona all' Assemblea sulle attività svolte e fornisce copia delle delibere approvate.

## **ART. 10** - GARANZIE

La gestione associata, indipendentemente dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti locali aderenti.

## **ART. 11** - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

L'U.I.P. ispira la propria attività ai principi contenuti negli artt. 6 e 7 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e nelle Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

## ART. 12 - CESSAZIONE DELL'U.I.P.

Nel caso di recesso, con le modalità previste negli artt. 3 e 4 della presente convenzione, che porti ad un numero inferiore a dieci il totale degli Enti aderenti, l'U.I.P. si considera estinto.

## ART. 13 – NORMA TRANSITORIA

Le modifiche relative alle quote di adesione, previste all'articolo 6 entreranno in vigore a partire dall'esercizio finanziario dell'anno 2000. Per l'esercizio finanziario 1999, la Provincia di Torino aderisce al Coordinamento Comuni per la Pace versando la somma forfettaria di £.10.000.000.

## **ART. 14** - REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata redatta in n. 5 originali è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Trattandosi di atto non autenticato, non avente

ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Parte II, tariffa allegato al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

## VERBALE LVIII NUOVO TESTO

## **ART. 9** - TRASMISSIONE ATTI AI COMUNI ADERENTI

Semestralmente il Comitato Direttivo relaziona all'Assemblea sulle attività svolte e fornisce copia delle delibere approvate.

## **ART. 10** - GARANZIE

La gestione associata, indipendentemente dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti locali aderenti.

## **ART. 11** - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

L'U.I.P. ispira la propria attività ai principi contenuti negli artt. 8 e 9 del D.lgs n. 267 del 2000 e nella Legge n. 15 del 2005, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

## ART. 12 - CESSAZIONE DELL'U.I.P.

Nel caso di recesso, con le modalità previste negli artt. 3 e 4 della presente convenzione, che porti ad un numero inferiore a dieci il totale degli Enti aderenti, l'U.I.P. si considera estinto.

## **ART. 13** - REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata redatta in n. 5 originali è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di atto non autenticato, non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Parte II, tariffa allegato al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.



ALLEGATO D

## Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino

## **STATUTO**

#### Art. 1 - Denominazione e Sede

Il Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino (da ora in poi CO.CO.PA.), è stato istituito per decisione presa dai Comuni fondatori nella loro Assemblea del 11 gennaio 1996. Il CO.CO.PA. ha sede presso l'Ufficio di Presidenza.

### Art. 2 - Natura e finalità

Il CO.CO.PA. non ha scopi di lucro. Le sue finalità ed i suoi obiettivi sono:

- 1. promuovere, sostenere, valorizzare attività e progetti che perseguano l'affermazione ed il radicamento sul territorio di una "Cultura di Pace" attraverso un processo di educazione permanente che permetta a tutta la comunità locale di prendere coscienza e fare propri valori fondamentali, quali: la cooperazione, la solidarietà, la tolleranza, la difesa ed il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la convivenza pacifica, la ricchezza delle diversità, l'integrazione tra le culture, il rispetto della legalità, lo sviluppo umano, la condivisione, la nonviolenza, il rifiuto di ogni guerra come risoluzione dei conflitti;
- 2. creare canali permanenti di comunicazione e di collegamento tra gli Enti aderenti al CO.CO.PA., per lo scambio di dati, informazioni, documenti ed esperienze e la promozione di progetti concreti;
- 3. creare canali di comunicazione, collegamento e collaborazione tra gli Enti aderenti al CO.CO.PA. e la Regione Piemonte, gli Enti locali piemontesi, il Coordinamento nazionale Enti Locali per la Pace e tutte le organizzazioni pubbliche, del privato sociale e del volontariato che lavorano sulle tematiche della pace e dei diritti umani;
- 4. operare a favore degli Enti aderenti al CO.CO.PA. per l' ottimizzazione delle risorse e il superamento delle carenze strutturali che penalizzano l' ideazione, l'organizzazione e la gestione di progetti di Pace;
- 5. sostenere ed aiutare tutti gli Enti Locali che intendono operare nell'ambito delle politiche e della promozione della Pace, attraverso la definizione di criteri, strumenti, metodologie e procedimenti comuni che facilitino l'impegno amministrativo in questa direzione;
- 6. promuovere iniziative comuni (conferenze, seminari, tavole rotonde, convegni, mostre, etc.) di informazione, sensibilizzazione e formazione sulle tematiche della pace e dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo;
- 7. attivare un Ufficio Pace Intercomunale che costituisca il punto di riferimento del CO.CO.PA.;

### Art. 3 - Ambiti di intervento

Gli ambiti di intervento in cui opererà il CO.CO.PA. sono i seguenti:

- educazione alla Pace e per i diritti umani, alla mondialità, alle differenze, alla solidarietà, alla tolleranza, alla nonviolenza, alla cooperazione, all' integrazione, all'accoglienza, alla condivisione, al consumo consapevole alla legalità, alla convivenza pacifica, al lavoro attivo contro la guerra e alla cosiddetta "diplomazia delle città";
- avvio e sostegno di rapporti di cooperazione e solidarietà nazionale ed internazionale;
- promozione di esperienze di servizio civile sul territorio negli ambiti d'intervento;

- promozione di politiche interculturali con particolare attenzione ai temi dell'accoglienza;
- avvio, sostegno e potenziamento delle relazioni di gemellaggio degli Enti aderenti.

## Art. 4 - Adesioni, partecipazioni e dimissioni

Al CO.CO.PA. possono aderire, nei modi stabiliti dal Regolamento e previa ratifica dell'Assemblea, tutti gli Enti locali della Regione Piemonte che condividono le finalità di cui all' art. 2 e che si impegnano ad aderire anche all'apposita convenzione tra Enti locali per l'istituzione dell'Ufficio Intercomunale Pace.

### Art. 5

Al CO.CO.PA. possono partecipare, nei modi stabiliti dal Regolamento e previa ratifica dell'Assemblea, in qualità di osservatori e con diritto di parola, i rappresentanti della Regione Piemonte, degli Enti locali non aderenti, così come i rappresentanti delle associazioni che condividono le finalità sopra indicate.

#### Art. 6

La qualifica di aderente si perde:

- 1. per recesso dell'aderente stesso;
- 2. per mancato pagamento della quota prevista dalla apposita convenzione tra gli Enti aderenti;
- 3. per espulsione deliberata dal Comitato Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea, per gravi motivi quando un Ente aderente abbia adottato provvedimenti contrastanti con i fini istituzionali del CO.CO.PA..

## Art. 7 - Organi

Sono organi del Coordinamento:

- 4. l'Assemblea
- 5. il Presidente
- 6. il Comitato Direttivo

#### Art. 8

L'Assemblea è l'organo decisionale del CO.CO.PA.. Essa è composta dai Sindaci, o loro delegati ufficiali, dai componenti le Giunte e i Consigli degli Enti Locali aderenti, dai rappresentanti della Regione Piemonte, e delle associazioni di cui all'art. 5. I legali rappresentanti degli Enti aderenti, o loro delegati ufficiali, hanno diritto di voto e di parola: tutti gli altri hanno solo diritto di parola. Ogni Ente aderente può esprimere un unico voto.

All'Assemblea spetta:

- indicare e deliberare sugli orientamenti generali e sulle principali iniziative comuni;
- eleggere il Presidente e il Comitato Direttivo.

Essa si riunisce almeno una vola l'anno ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta un terzo dei membri del Comitato Direttivo o un quarto degli aderenti con diritto di voto. L'Assemblea ha il potere di sfiduciare, a maggioranza degli iscritti, il Comitato Direttivo, un suo singolo membro o il Presidente, richiedendo nuove elezioni.

Tale proposta potrà essere presentata esclusivamente in una assemblea che abbia all'ordine del giorno tale tema.

#### Art. 9

L'Assemblea è presidente dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente e, in subordine, da un membro del Direttivo indicato dal Presidente.

### Art. 10

Il Comitato Direttivo è l' organo esecutivo che realizza e gestisce le indicazioni dell'Assemblea e programma le attività del Coordinamento. E' composto dal Presidente e da un numero minimo del 10% e un massimo del 30% degli enti aderenti compresi i membri di diritto. Sono membri di diritto

del Comitato direttivo l'Ente locale Capofila e, qualora aderenti, la Provincia di Torino, ed il Comune di Torino. Sono eleggibili nel Comitato Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento, soltanto i legali rappresentanti degli Enti aderenti, o loro delegati ufficiali.

Il Comitato Direttivo resta normalmente in carica 3 anni. Il Comitato direttivo decade per sfiducia espressa dall'Assemblea come indicato all'art. 8.

#### Art. 11

In caso di dimissioni, decesso o dichiarazione di decadenza relativa a uno o più membri del Comitato Direttivo, si provvede alla surroga con il primo dei non eletti disponibile. Nel casi di indisponibilità di questi ultimi, l'Assemblea eleggerà i membri mancanti. Il Comitato Direttivo resta validamente in carica fino a un minimo di cinque membri, al di sotto dei quali esso risulta automaticamente decaduto.

#### Art. 12

Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario ed ogni altra carica interna a maggioranza semplice. Tutte le cariche possono essere revocate e riassegnate in ogni momento a maggioranza semplice. Il Vicepresidente adempie alle funzioni del Presidente nel caso di suo impedimento o assenza.

Il Segretario ha la responsabilità dei compiti relativi alla convocazione dell'Assemblea, alla tenuta della documentazione del CO.CO.PA., degli archivi e della stesura dei verbali. Il Comitato Direttivo può istituire, anche su proposta dell'Assemblea, gruppi di lavoro per aree di intervento relative a temi inerenti le finalità del CO.CO.PA..

#### Art. 13

Il Presidente rappresenta il CO.CO.PA., coordina, promuove ed attua concretamente le attività programmate dal Comitato Direttivo. Convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea. Dirige la struttura organizzativa (U.I.P.) del CO.CO.PA. utilizzando la collaborazione degli aderenti e di operatori esterni del cui operato è responsabile verso il Comitato Direttivo e verso l'Assemblea. Il Presidente resta in carica per 3 anni fermo restando integri i suoi requisiti di eleggibilità. In caso di sue dimissioni o di decadenza per cessazione dei requisiti richiesti, egli resta in carica fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire entro 60 giorni. Il Presidente può essere sfiduciato dalla metà più uno degli aderenti al Coordinamento.

## Art. 14

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto, si rimanda al Regolamento, la cui formulazione e successive modificazioni sono di competenza del Comitato Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea.

## Art. 15

Le modifiche al presente Statuto potranno essere decise dai due terzi degli aderenti aventi diritto. Tali modifiche potranno essere presentate esclusivamente in un' assemblea che abbia all'ordine del giorno tale tema.



ALLEGATO E

## Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino

#### **REGOLAMENTO**

#### Articolo 1 - Adesione al coordinamento

L'intenzione di aderire al Coordinamento deve essere comunicata al Comitato Direttivo tramite lettera del legale rappresentante dell'Ente locale interessato. Entro 30 giorni, il Comitato Direttivo si esprime con risposta scritta e tutta la documentazione necessaria all'istruttoria utile per l'adesione. Successivamente l'Ente locale richiedente deve:

- 4. approvare con deliberazione l'adesione al Coordinamento, dichiarando di condividere le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto ed impegnandosi ad aderire alla convenzione per la costituzione dell'Ufficio Intercomunale Pace;
- 5. depositare presso la Segreteria del Coordinamento copia autenticata della deliberazione esecutiva;
- 6. inviare alla segreteria una comunicazione indicante la persona di riferimento politico dell'Ente.

Dopo avere ottenuto formale ratifica della richiesta di adesione da parte dell'Assemblea nella sua prima seduta valida successiva alla presentazione della delibera di cui al punto 1, il nuovo Ente locale diventa membro effettivo del Coordinamento e ne acquista tutti i diritti e doveri di cui allo Statuto e al presente Regolamento.

## Articolo 2 - Partecipazione della Regione Piemonte

Il Presidente del Consiglio e della Giunta della Regione Piemonte, o loro delegati ufficiali, possono partecipare alle sedute dell'Assemblea in qualità di osservatori con diritto di parola.

## Articolo 3 - Partecipazione delle associazioni

I membri delle Associazioni, di cui all'art. 5 dello Statuto, possono partecipare all'Assemblea con diritto di parola.

La richiesta di partecipazione deve essere inoltrata tramite lettera all'Ufficio di Presidenza che potrà confermare l'eventuale ammissione.

## Articolo 4 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita validamente con convocazione epistolare, via fax o in via telematica, recante l'O.d.G., inviata almeno 10 giorni consecutivi prima e con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, in prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti in seconda convocazione. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto della metà e la convocazione può essere fatta a mezzo telefono.

#### Articolo 5 - Funzionamento dell'Assemblea

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

La discussione è regolata dal Presidente, il quale:

- concede la parola ai partecipanti che ne hanno diritto e ne fanno richiesta;
- stabilisce, se lo ritiene opportuno per l'ordinato svolgimento della discussione, i tempi di ogni intervento;

- dichiara chiusa la discussione e l' Assemblea;
- mette in votazione i singoli punti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente può, sentito il parere dell' Assemblea, concedere la parola ad esperti od ospiti esterni per l'illustrazione di singoli temi o iniziative.

#### Articolo 6 - Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto per alzata di mano o, su richiesta di almeno un terzo degli aderenti presenti, a scrutinio segreto.

Gli Enti impossibilitati a partecipare ai lavori dell'Assemblea possono delegare un rappresentante di un altro Ente avente diritto di voto, mediante comunicazione scritta, a firma del legale rappresentante dell'Ente delegante.

Ciascun rappresentante degli Enti aventi diritto di voto può essere delegato da non più di un Ente aderente oltre a quello rappresentato.

## Articolo 7 - Elezione del Presidente e del Comitato Direttivo

## 1) Assemblea Elettorale

L'elezione del Presidente e del Comitato Direttivo avviene a scrutinio segreto nel corso dell'Assemblea elettorale da tenersi non oltre i 180 giorni successivi alla scadenza naturale o alla decadenza del Presidente o del Comitato Direttivo per sfiducia, dimissioni o decesso.

## 2) Commissione di scrutinio

L'Assemblea Elettorale viene convocata dal Presidente, mentre le operazioni elettorali vengono gestite da una apposita commissione formata da 3 membri.

## 3) Candidature

Le candidature devono essere presentate, entro l' ora di apertura dell'Assemblea Elettorale, al Presidente. Le candidature possono configurarsi come auto candidatura o come proposta di candidatura presentata dagli aderenti e dai partecipanti con diritto di parola, esprimendo un massimo di 3 candidati ciascuno. L' Assemblea Elettorale deve prevedere uno spazio per la presentazione delle candidature. Possono essere candidati soltanto i legali rappresentanti degli Enti aderenti o loro delegati ufficiali. Ogni Ente aderente non può esprimere più di un candidato.

E' possibile essere candidati sia alla carica di Presidente che alla carica di membro del Direttivo.

#### 4) Operazione di voto

Saranno consegnate agli aventi diritto 2 schede: sulla prima saranno riportati i candidati alla presidenza, sulla seconda i candidati al Consiglio Direttivo. Ogni elettore potrà votare 1 nominativo per il Presidente ed un massimo di 3 nominativi per il Comitato Direttivo.

## 5) Esito delle votazioni

Al termine dello spoglio delle schede, il Presidente dell'Assemblea legge il risultato delle votazioni. Vengono dichiarati eletti:

- per la carica di Presidente il candidato che ha ottenuto più voti. A parità di voto si procede al ballottaggio. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
- Il candidato eletto dichiara di accettare l' incarico ed assume seduta stante la carica.
- per la carica a membri del Comitato Direttivo, i candidati che hanno ottenuto più voti fino a completare il numero di membri previsti dall' art. 10 dello Statuto. A parità di voto viene eletto il più anziano di età.

Nel caso di doppia elezione di 1 candidato alla carica di Presidente e di membro del Comitato Direttivo e/o nel caso di rinuncia immediata di alcuni eletti, i posti vacanti saranno surrogati seduta stante dai primi candidati esclusi.

## Articolo 8 - Integrazione e surroga dei membri del Comitato Direttivo

Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato Direttivo verificherà se il numero dei suoi membri corrisponde al numero previsto dall' art. 10 dello Statuto. In caso di un numero di membri inferiore a quello previsto, entro 180 giorni il Presidente provvederà ad indire un'Assemblea per l' elezione dei membri mancanti, secondo le modalità indicate dall'art. 7 del presente regolamento.

Durante l'anno, nel caso sia necessario surrogare membri del Comitato Direttivo (di cui all'art. 11 dello Statuto), si procederà nel seguente modo: il Presidente, avuta comunicazione delle dimissioni, del decesso o della dichiarazione di decadenza di uno o più membri del Comitato direttivo, provvede a convocare per la prima seduta del Comitato stesso il primo dei non eletti disponibile, tra coloro che si erano candidati nella precedente elezione. Verificata la disponibilità del candidato il Presidente dà comunicazione all'Assemblea dell'avvenuta surroga nella prima seduta della stessa.. La graduatoria dei non eletti resta valida fino all'elezione successiva. Qualora non sia possibile procedere alla surroga, il Presidente convoca, entro 60 giorni, l'Assemblea per procedere alla elezione dei membri mancanti.

## Articolo 9 - Attività del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno tre volte l' anno e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri ne facciano richiesta. Esso è convocato, in forma scritta, o per via telematica dal Presidente almeno 7 giorni consecutivi prima del giorno prescelto per la riunione. In casi di urgenza, tale termine può essere ridotto a 5 giorni consecutivi e la convocazione può essere fatta via fax, per via telematica o, eccezionalmente, a mezzo telefono. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide solo con la presenza della metà più uno degli aventi diritto.

Il Comitato Direttivo può invitare alle sue riunioni come relatori, aderenti e partecipanti dell'Assemblea o esperti esterni. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

I membri del Comitato Direttivo non hanno diritto a compensi e sono rieleggibili solo se in possesso dei requisiti richiesti.

## Articolo 10 - Gruppi di Lavoro (G.d.L.)

In base all'art. 12 dello Statuto, il Comitato Direttivo, anche su proposta dell'Assemblea, può istituire dei Gruppi di Lavoro per aree di intervento relative a temi inerenti le finalità del Coordinamento. La funzione dei G.d.L. è propositiva e propulsiva nei confronti dell'attività del Coordinamento. I G.d.L. possono essere composti da membri di tutti gli enti pubblici e privati che hanno diritto ad aderire o partecipare al Coordinamento. Ogni G.d.L. avrà un responsabile, designato dal gruppo stesso, che terrà i contatti con gli organi del Coordinamento. I G.d.L. potranno avvalersi della collaborazione di esperti anche esterni al Coordinamento.

Il coordinatore del G.d.L. partecipa al direttivo senza diritto di voto.



ALLEGATO F

## Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino

# CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO INTERCOMUNALE PACE DEL COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO

fra gli Enti locali aderenti al Coordinamento Comuni per la pace della provincia di Torino si conviene e si stipula quanto segue:

## ART. 1 - COSTITUZIONE E FINALITA'

Gli Enti locali aderenti al Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 267 del 2000, convengono di istituire tra gli Enti aderenti al Coordinamento un Ufficio Intercomunale Pace, in prosieguo U.I.P.

L'U.I.P. avrà le seguenti finalità:

- 1- supporto informativo ed organizzativo per gli Enti aderenti al Coordinamento, raccolta delle buone prassi degli enti locali nel campo della pace e della cooperazione decentrata;
- 2- tenuta dei contatti con i mass-media;
- 3- ricerca di risorse, in particolare finanziarie, pubbliche e private per la realizzazione dei progetti del Coordinamento;
- 4- organizzazione di attività relative agli ambiti di intervento del Coordinamento;
- 5- cura e diffusione, delle iniziative di pace promosse dagli Enti aderenti al Coordinamento, anche in rete tra loro;
- 6- ogni altra funzione che il Coordinamento riterrà utile assegnare all'Ufficio stesso.
- 7- coordinamento delle raccolte fondi e degli interventi promossi dalle singole amministrazioni in occasioni di eventi calamitosi;
- 8- cura dei rapporti con le istituzioni e gli organismi regionali, nazionali, internazionali.

Nello svolgimento delle sue attività l'U.I.P., nel rispetto degli indirizzi degli Enti aderenti, delle Direttive e dei Piani regionali, deve perseguire gli obiettivi ed esercitare le funzioni previste dal documento costitutivo e dallo Statuto del Coordinamento.

## ART. 2 - SEDE E CAPO CONVENZIONE

L'U.I.P. ha sede presso uno degli Enti aderenti, in un locale idoneo alle funzioni da esso svolte.

L'Assemblea del Coordinamento elegge l'Ente capofila a maggioranza della metà più uno degli Enti aderenti.

L'Ente capofila può recedere dalla propria funzione, dandone comunicazione, per lettera firmata dal legale rappresentante dell'Ente, all'Ufficio di Presidenza, con un preavviso di almeno sei mesi. Nel più breve tempo possibile e fatte salve le esigenze di continuità amministrativa e di gestione finanziaria, l'Assemblea provvede ad eleggere un nuovo Ente capofila, con le modalità di cui ai commi precedenti tra gli Enti che hanno dato la loro disponibilità.

L'Assemblea del Coordinamento, su proposta motivata di almeno tre Enti aderenti, può revocare l'incarico al Capofila, con delibera presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

## ART. 3 - DURATA

Le parti concordano che la durata della presente Convenzione decorre dal 1 gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2025.

#### ART. 4 - RECESSO

L'Ente recedente deve esprimere la volontà di recesso con preavviso, comunicato, almeno 120 giorni prima della data di decorrenza all'Ufficio di Presidenza del CoCoPa, specificando gli estremi dell'atto deliberativo emanato dal medesimo organo che ha approvato l'adesione. Fa fede la data di ricevimento della stessa comunicazione. L'Ente recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per gli impegni già assunti.

## ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI ENTI

E' consentita l'adesione di altri Enti alla presente convenzione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Coordinamento.

## ART. 6 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ONERI FINANZIARI

Ciascun Comune, fatta eccezione per quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti, partecipa alla gestione finanziaria del Coordinamento e si accolla un onere finanziario, ripartito sulla base della popolazione residente, con approssimazione al migliaio più vicino, trasferendo all'Ente Capofila una quota annuale pari a € 0,06 pro-abitante. Il numero di abitanti viene desunto dalla popolazione al 31.12 del secondo anno precedente rispetto all'anno di riferimento.

La Provincia di Torino partecipa, alla gestione finanziaria del Coordinamento, versando annualmente all'Ente Capofila la quota forfettaria di € 12.000.

Il Comune di Torino partecipa alla gestione finanziaria del Coordinamento versando annualmente all'Ente Capofila la quota forfettaria di € 51.915,78 suddivisa in € 19.187,02 cash e in € 32.728,76. La parte di quota forfettaria potrà essere valorizzata attraverso l'erogazione dei seguenti servizi:

un dipendente categoria C 5 part time (18 ore), ufficio per 3 persone, arredi, 2 computer e assistenza tecnica, luce, acqua, riscaldamento, ascensore, custodia e portineria, pulizia, manutenzione stabile, sala riunioni, telefono e fax internazionale, ospitalità, attività redazionale e gestione sito internet, un posto macchina, 2 permessi ZTL, servizi di riproduzione documenti e cancelleria, uso dei mezzi municipali con o senza autista x 10 gg l'anno per trasferimenti e trasferte. Per garantire la funzionalità dell'ufficio, gli oneri finanziari potranno essere aggiornati annualmente dall'Assemblea entro il 30 novembre, con valenza dall'anno successivo.

Su proposta dell'Ente interessato, l'impegno a fornire la sede, le utenze e il personale può essere variato da apposita deliberazione dell'Assemblea, a maggioranza della metà più uno degli Enti aderenti.

Il trasferimento degli oneri finanziari di pertinenza degli Enti aderenti, in base alla quota di partecipazione, deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla esecutività del bilancio degli Enti stessi.

#### ART. 7 - ASPETTI CONTABILI

Annualmente, entro il mese di dicembre, l'Assemblea del Coordinamento approva il bilancio preventivo per l'anno successivo e definisce un Piano programma per il triennio successivo.

Il Piano programma dovrà comprendere tra le entrate le quote di partecipazione attribuite ai singoli Comuni aderenti e le entrate diverse costituite da contributi di enti, donazioni, ecc..

Il Comune Capofila recepirà nei propri atti di programmazione e di gestione le risultanze del Piano programma.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il Direttivo del Coordinamento approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, per comunicarlo alla prima riunione successiva dell'Assemblea.

Nel caso che nel rendiconto di gestione riferito all'attività dell'U.I.P. risulti un avanzo, esso potrà essere applicato nell'esercizio finanziario successivo.

Nel caso che, nello stesso rendiconto, risulti un disavanzo di gestione, esso dovrà essere ripianato obbligatoriamente nell' esercizio finanziario successivo, a carico delle quote dei singoli Enti aderenti.

## ART. 8 - UFFICIO INTERCOMUNALE PACE - U.I.P.

L'U.I.P. costituisce il supporto operativo all'attività del Coordinamento ed è alla dipendenza funzionale del Presidente e del Comitato Direttivo del Coordinamento stesso.

L'ufficio dovrà disporre di un locale adeguatamente attrezzato e sufficientemente ampio per svolgere le funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione.

L'operatore, o gli operatori, dell'U.I.P., potrà essere costituito da personale comandato oppure reperito attraverso incarichi esterni o convenzioni con agenzia del settore.

Le risorse finanziarie destinate all'U.I.P. dovranno essere sufficienti a coprire le spese di personale, di affitto locali, di pagamento delle utenze, di acquisto di risorse strumentali, di realizzazione di iniziative e progetti propri dell'attività dell'U.I.P. stesso.

## ART. 9 - TRASMISSIONE ATTI AI COMUNI ADERENTI

Semestralmente il Comitato Direttivo relaziona all'Assemblea sulle attività svolte e fornisce copia delle delibere approvate.

## ART. 10 - GARANZIE

La gestione associata, indipendentemente dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti locali aderenti.

## ART. 11 - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

L'U.I.P. ispira la propria attività ai principi contenuti negli artt. 8 e 9 del D.lgs n. 267 del 2000 e nella Legge n. 15 del 2005, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

## ART. 12 - CESSAZIONE DELL'U.I.P.

Nel caso di recesso, con le modalità previste negli artt. 3 e 4 della presente convenzione, che porti ad un numero inferiore a dieci il totale degli Enti aderenti, l'U.I.P. si considera estinto.

#### **ART. 13 - REGISTRAZIONE**

La presente scrittura privata redatta in n. 5 originali è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di atto non autenticato, non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d' uso, ai sensi dell'art. 4, Parte II, tariffa allegato al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.